

COMUNE DI MOGLIA
(Provincia di MANTOVA)

**REGOLAMENTO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI
SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____
Revisionato con delibera del Consiglio Comunale n° _____ del _____

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ	4
ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI	5
ARTICOLO 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	7
ARTICOLO 5 - RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE	7
ARTICOLO 6 - DEFINIZIONE RIFIUTI SPECIALI E SOSTANZE ESCLUSE	7
ARTICOLO 7 - DENOMINAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO	8
ARTICOLO 8 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE	9
ARTICOLO 9 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL GESTORE DEL SERVIZIO	10
ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DEI RIFIUTI URBANI, DEI RIFIUTI SPECIALI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI E DELLE SOSTANZE ESCLUSE (NON CONSIDERATE RIFIUTO) E DIVIETI	11
ARTICOLO 11 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	12
TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	12
ARTICOLO 12 - PERIMETRO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, RIPARTIZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E MODELLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DA APPLICARSI	12
ARTICOLO 13 - NORME GENERALI E SPECIFICHE PER I CONTENITORI DEI RIFIUTI	12
ARTICOLO 14 - DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEL CONFERIMENTO E DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI	13
ARTICOLO 15 - NORME SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: MATERIALI AMMESSI E NON AMMESSI NELLE FRAZIONI DI RIFIUTO DIFFERENZIATO	15
ARTICOLO 16 - AREE DI TRASBORDO DEI RIFIUTI	15
ARTICOLO 17 - NORME GENERALI E SPECIFICHE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI	16
ARTICOLO 18 - NORME GENERALI E SPECIFICHE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTE DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	16
ARTICOLO 19 - MODALITÀ PER IL CONTENIMENTO DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E FORME CONSENTITE DI RICICLAGGIO DIRETTAMENTE PRESSO IL LUOGO DI PRODUZIONE	16
ARTICOLO 20 - PESATURA, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RENDICONTAZIONE	16
ARTICOLO 21 - ATTIVAZIONE DI SERVIZI SPERIMENTALI AI FINI DELLA VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ DI MATERIALI O PRODOTTI NUOVI O PER FINALITÀ CONOSCITIVE E STATISTICHE	17
ARTICOLO 22 - ATTIVAZIONE DI RACCOLTE DIFFERENZIATE DI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA METALLI FERROSI E NON FERROSI A FINI SOCIALI	17
ARTICOLO 23 - CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, MODALITÀ DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO	18
ARTICOLO 24 - MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI RIFIUTI PER LA TARIFFA PUNTUALE	18
TITOLO 3 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	18
ARTICOLO 25 - PERIMETRO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E RIPARTIZIONE IN ZONE DI INTERVENTO DEL TERRITORIO COMUNALE	18
ARTICOLO 26 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI	19

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani

ARTICOLO 27 - PULIZIA DEI MERCATI E DEI POSTI DI VENDITA AMBULANTE ALL'APERTO	19
ARTICOLO 28 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI O NEGOZI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E PER MANIFESTAZIONI SU AREE PUBBLICHE O PRIVATE	20
ARTICOLO 29 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI, RIMOZIONE DEGLI INGOMBRI	20
ARTICOLO 30 - PULIZIA DI AREE OCCUPATE DA CANTIERI	21
ARTICOLO 31 - RIMOZIONE DI SCARICHI ABUSIVI SU SUOLO PUBBLICO O DI USO PUBBLICO	21
ARTICOLO 32 - OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI	21
ARTICOLO 33 - AREE DI SOSTA TEMPORANEA	22
ARTICOLO 34 - OBBLIGHI E DIVIETI PER UTENTI DI AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO	22
TITOLO 4 - SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	22
ARTICOLO 35 - PREPOSTI ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO	22
ARTICOLO 36 - REGIME SANZIONATORIO	22
ARTICOLO 37 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	22
ARTICOLO 38 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	23
ALLEGATO 1: TABELLA RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE	23
ALLEGATO 2: SCHEDE RACCOLTE DIFFERENZIATE - RIFIUTI AMMESSI E VIETATI	24
ALLEGATO 3: RIFERIMENTI NORMATIVI	28
ALLEGATO 4: VIOLAZIONI	29

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, nel seguito denominato Codice dell'Ambiente, della normativa regionale lombarda Legge 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., nel seguito denominata Legge Regionale, nonché di altre disposizioni previste dalla vigente normativa, per quanto applicabile e compatibile, in particolare, in tema di affidamento di servizi pubblici locali.
2. Esso disciplina il servizio di gestione dei rifiuti nelle fasi di conferimento, raccolta, e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini stradali, ed il conseguente avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali, derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, e dei rifiuti di origine cimiteriale.
3. Il servizio è impostato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità è orientato ad ottimizzare la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio dei rifiuti e il recupero di materia e di energia dai rifiuti.
4. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si configura come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'affidamento dei pubblici servizi locali.
5. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre che dalle disposizioni del Codice dell'Ambiente e dalla Legge Regionale, dal presente Regolamento comunale e dal Contratto di Servizio, stipulato con il Gestore, oltre che dalle disposizioni previste dal sistema di prelievo (tariffa corrispettiva rifiuti) per il servizio rifiuti, contenute nell'apposito regolamento.

Articolo 2 - Principi generali e finalità

1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". Pertanto alla gestione dei rifiuti è applicata la seguente gerarchia:
 - a. prevenzione;
 - b. preparazione per il riutilizzo;
 - c. riciclaggio;
 - d. recupero;
 - e. smaltimento.
2. Il presente regolamento, al fine di assicurare lo svolgimento della gestione dei rifiuti urbani nelle varie fasi, disciplina, principalmente, i seguenti aspetti:
 - a. la tutela igienico-sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, ed una efficace protezione della salute, di cittadini e lavoratori,
 - b. la salvaguardia di flora e fauna, allo scopo di evitare ogni forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;

- c. la definizione e delimitazione del perimetro in cui sono attivati i servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti, compresa la definizione delle diverse tipologie di servizio attivato, con eventuale suddivisione in zone del territorio comunale e rinvio ai documenti che specificano le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini stradali;
 - d. le modalità di espletamento (conferimento, raccolta e trasporto) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero degli stessi, innanzitutto, come materia;
 - e. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 183 del Codice dell'Ambiente al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente;
 - f. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio, in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - g. le modalità di esecuzione della prima pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e/o allo smaltimento;
 - h. le modalità per incentivare e sostenere l'effettivo e oggettivo riciclo e recupero in termini di materia e, in subordine, in termini di energia, delle frazioni di rifiuto urbano, nonché di particolari categorie di rifiuti, tra i quali i rifiuti elettrici ed elettronici, ivi compresi in particolare i frigoriferi, i surgelatori, i condizionatori d'aria e quant'altro contenga sostanze lesive dell'ozono stratosferico;
 - i. le modalità per incentivare e favorire eventuali forme di differenziazione e riciclaggio alla fonte, quali ad esempio l'autocompostaggio (domestico e non domestico), e per ridurre o disincentivare la produzione di rifiuti;
 - j. il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.
3. In Regione Lombardia è, di norma, vietata ogni attività di smaltimento e di termovalorizzazione con recupero energetico delle frazioni di rifiuto valorizzabili provenienti dai circuiti di raccolta differenziata che devono essere destinati, esclusivamente, alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia, fatti salvi le impurità e gli scarti.

Articolo 3 - Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui agli artt. 183, 184 e 218 del Codice dell'Ambiente, alle definizioni di cui all'art. 4 del D. Lgs 49/2014 e s.m.i. per quanto attiene ai RAEE, e alle norme nazionali che disciplinano la gestione di particolari tipologie di rifiuti, che si intendono qui integralmente riportate, ai fini del presente regolamento sono assunte le seguenti ulteriori definizioni:

- a. **Centro di Raccolta (CdR):** area presidiata e appositamente allestita ove si svolge l'attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani mediante raggruppamento differenziato degli stessi, approvata dal Comune secondo le prescrizioni di cui al Decreto 08 aprile 2008 e s.m.i. del M.A.T.T.M;
- b. **Centro di Raccolta Mobile (CdRM):** automezzi appositamente attrezzati per le operazioni di conferimento (raccolta e trasporto) di rifiuti urbani provvisti, di norma, di modalità di riconoscimento dell'utenza o di presidio e di sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata; tali mezzi sono da posizionarsi, con periodicità stabilita, in determinati luoghi del territorio comunale, senza che sia richiesta l'installazione di particolari dotazioni;

- c. **Centro per il riuso o “Second Life”:** spazio, allestito presso il centro di raccolta o in altra area, per l’esposizione temporanea di beni usati e funzionanti (direttamente idonei al riutilizzo) finalizzata allo scambio tra privati e/o alla raccolta di beni riutilizzabili;
- d. **Centro per la preparazione per il riutilizzo:** aree del centro di raccolta adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo al fine di ricondizionare i prodotti divenuti rifiuti garantendone un secondo ciclo d’uso;
- e. **Compostiera:** contenitore idoneo alla produzione di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria residenza o sede, esclusivamente se provvista di area con caratteristiche idonee;
- f. **Conferimento (Modalità di):** le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per la consegna al servizio di raccolta, secondo modalità prestabilite, delle diverse tipologie di rifiuto;
- g. **Cernita preliminare:** una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l’ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata o a prenotazione;
- h. **Frazione secca (o residua):** rifiuto, a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, risultante dall’attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. È la parte restante dell’insieme dei rifiuti urbani e non ulteriormente differenziabile, a monte del ciclo, ma che può essere utilizzata, previo trattamento in apposito impianto di Trattamento Meccanico-Biologico, per la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS);
- i. **Frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani, che può essere utilizzato nell’attività di compostaggio domestico, di comunità e industriale;
- j. **Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utente, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; Gli imballaggi a loro volta sono suddivisi in:
 - i. **Imballaggio primario o imballaggio per la vendita:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore (es: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe,...);
 - ii. **Imballaggio secondario o imballaggio multiplo:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita ed a volte anche il trasporto. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica termoretraibile contenente più confezioni, cartone contenente più confezioni, ecc...);
 - iii. **Imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto (es:

pallets, casse di vari materiali utilizzati per la consegna delle merci,...), esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.

- k. **Punto di conferimento:** insieme di contenitori rigidi, di varie dimensioni e colore, destinati alla raccolta di diverse tipologie di rifiuti urbani, conferiti in modo differenziato, posizionati sul territorio comunale sia con accesso libero sia con modalità di riconoscimento dell'utenza;
- l. **Punto di esposizione:** il luogo indicato dal Comune/Gestore in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura, in dotazione personale all'utente del servizio pubblico di raccolta deve essere posizionato dall'utente secondo le modalità e frequenze indicate nell'eco-calendario, ovvero il luogo di posizionamento di dispositivi per la raccolta stradale;
- m. **Raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta congiunta di rifiuti di diversa composizione (ad esempio lattine e vetro) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- n. **Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- o. **Utenza del servizio:** sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto. Le Utenze si suddividono in Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche;
- p. **Utenza Domestica singola:** utenza che dispone, per la raccolta dei rifiuti, di contenitori propri;
- q. **Utenza Domestica condominiale:** utenze che dispongono, per la raccolta dei rifiuti, di contenitori di utilizzo collettivo.

Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti

La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi stabilite dagli articoli 183 e 184 del Codice dell'Ambiente, si intendono qui integralmente riportate.

Articolo 5 - Rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche

1. Ai sensi dell'articolo 183 del Codice dell'Ambiente, sono rifiuti urbani anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da utenze non domestiche indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies dello stesso Codice dell'Ambiente;
2. Le Utenze non Domestiche, al pari delle Domestiche, conferiscono i propri rifiuti all'interno dei contenitori stradali presenti sul territorio tramite apposita tessera nominale;
3. I contenitori stradali possono essere condivisi con le Utenze Domestiche o ad uso esclusivo;
4. Nei casi in cui l'utenza necessiti di un servizio di raccolta oltre lo standard, il Gestore valuterà le modalità più opportune per lo svolgimento del servizio e la relativa formulazione economica del corrispettivo, dandone comunicazione al Comune.

Articolo 6 - Definizione Rifiuti speciali e sostanze escluse

1. Non sono in ogni caso classificati come urbani i seguenti rifiuti:
 - a. gli imballaggi terziari ancora riutilizzabili, a norma dell'art. 226 comma 2 del Codice dell'Ambiente;

- b. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche e delle reti fognarie;
 - c. i rifiuti prodotti dagli impiantisti (es. idraulici, elettricisti) e, più in generale, i rifiuti da costruzione e demolizione;
 - d. i veicoli fuori uso;
 - e. i RAEE di origine non domestica;
 - f. i rifiuti speciali non pericolosi diversi da quelli di cui all'Allegato 1 del presente regolamento, e i rifiuti speciali pericolosi.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le sostanze individuate dall'Art. 185 del Codice dell'Ambiente.
3. I produttori di tali rifiuti o sostanze sono tenuti a distinguere i flussi di dette materie dai rifiuti urbani al fine di attuarne una gestione distinta, come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 7 - Denominazione delle frazioni di rifiuto

Ai fini del presente regolamento i rifiuti oggetto di raccolta e/o conferimento sono denominati come da schema sotto riportato.

1. Rifiuti Urbani da Utenza Domestica

- a. **Rifiuti urbani non differenziati (EER 200301):** frazione secca (o residua) a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; residua in quanto è la parte restante dell'insieme dei rifiuti urbani, non ulteriormente differenziabile a monte del ciclo, che può essere utilizzata, previo trattamento in impianti TMB, per la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS);
- b. **Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (EER 200108):** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituito da scarti alimentari e di cucina (a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti) che può essere utilizzato nell'attività di compostaggio;
- c. **Carta e cartone (EER 200101):** è la frazione costituita da giornali, riviste, libri, quaderni confezioni ed imballi di cartone, imballaggi in *tetrapak* ecc.;
- d. **Imballaggi in materiali misti (EER 150106):** contenitori in vetro, alluminio e acciaio costituiti da bottiglie, vasetti, barattoli, lattine, tappi di bottiglie in metallo, ecc.;
- e. **Imballaggi di plastica (EER 150102):** è la frazione costituita da bottiglie e rifiuti di imballaggio in tutti i tipi di plastica, oggetti di imballo in polistirolo. Congiuntamente agli imballaggi in plastica sono altresì compresi i piatti e bicchieri monouso in plastica. Per completezza si rimanda alle indicazioni ufficiali del Consorzio Co.Re.Pla.;
- f. **Rifiuti biodegradabili (EER 200201):** rifiuti provenienti da aree a verde, giardini e parchi (sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc.);
- g. **Prodotti sanitari assorbenti (PSA) (EER 200301):** rifiuti costituiti da pannolini, pannoloni, accessori per incontinenti e presidi medici;
- h. **Rifiuti Ingombranti e RAEE:** rifiuti urbani costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di

impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito della frazione secca. In particolare, sono Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) quelli individuati dal D.Lgs. 49/2014 e s.m.i. come provenienti dai nuclei domestici e quelli “dual use” (derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche suscettibili di essere impiegate sia dai nuclei domestici sia dalle attività economiche), tra gli altri, frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria;

- i. **Rifiuti Urbani Pericolosi:** sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, sono classificati come pericolosi. I RUP più conosciuti sono gli olii minerali, gli accumulatori al Pb.
2. **Rifiuti Urbani Esterni:** sono costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di laghi, fiumi, torrenti e canali appartenenti a pubblici demani e sono così suddivisi:
 - a. Rifiuti da spazzamento stradale e vuotatura dei cestini,
 - b. Rifiuti provenienti da abbandoni o scarichi abusivi sul territorio comunale.
3. **Rifiuti Cimiteriali:** rifiuti di origine cimiteriale provenienti dalle attività di esumazione o estumulazione suddivisi in resti di legno e vestiti e parti di metallo pulite idoneamente confezionati;
4. **Rifiuti Urbani da Utenza Non Domestica:** rifiuti non pericolosi provenienti da locali e aree scoperte non adibiti ad uso di civile abitazione di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento. Tali rifiuti urbani sono conferiti al servizio di raccolta con le stesse modalità di differenziazione in atto per i rifiuti provenienti dalle Utenze Domestiche di cui alla precedente lettera A.

Articolo 8 - Attività di competenza del Comune

1. Le attività inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani sono esercitate attraverso la Società affidataria del servizio identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
2. Il Comune, nomina il Funzionario Responsabile del Servizio a cui competono tutte le attività di rappresentanza verso il Gestore e verso la Cittadinanza, nonché la gestione delle previste attività interne.
3. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:
 - a. l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento;
 - b. l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
 - c. l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
 - d. l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006: gli accertamenti previsti dal comma 3 della richiamata norma verranno condotti dal Servizio di polizia locale;

- e. il rilascio, come da Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati (canone mercatale), di concessioni di suolo pubblico. In tali concessioni saranno esplicitate le prescrizioni circa le modalità di conferimento dei rifiuti e lo spazzamento delle aree interessate, la richiesta di idonee garanzie (cauzioni, fidejussioni, ...) o documentazione attestante il pagamento dei costi preventivati per le attività di raccolta e spazzamento dal gestore o da altra ditta in possesso di idonee autorizzazioni, il controllo del rispetto degli obblighi assunti.
- 4. In caso di interventi di sistemazione viaria e/o di nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozioni di nuovi strumenti di pianificazione territoriale dovranno essere previsti adeguati spazi atti ad ospitare, in area sia privata sia pubblica, con accesso libero sul fronte della pubblica via, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali altre installazioni adeguate alle diverse esigenze e necessità, dipendenti sia dal tipo di urbanistica sia dalla densità abitativa, nonché dalle tecniche di raccolta in atto.

Articolo 9 - Attività di competenza del Gestore del servizio

1. Sono di competenza del Gestore le seguenti attività:

- a. Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento della frazione secca (residua) dei rifiuti urbani compresa la raccolta, anche separata, di prodotti sanitari assorbenti;
- b. Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento della frazione umida (rifiuto organico) dei rifiuti urbani;
- c. Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti vegetali;
- d. Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti ingombranti e RAEE;
- e. Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi;
- f. Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento delle frazioni differenziate (carta, imballaggi di vetro e contenitori in alluminio o acciaio, imballaggi di plastica, ecc.) dei rifiuti urbani, per le quali il Comune decidesse l'attivazione del servizio di raccolta;
- g. Manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori adibiti alla raccolta stradale di prossimità come prevista all'art. 12 del presente regolamento;
- h. Guardiania/gestione del Centro di Raccolta rifiuti in base agli accordi stabiliti con l'Amministrazione Comunale;
- i. Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche anche attraverso specifiche articolazioni del servizio di raccolta da definirsi, in particolare, in relazione alle caratteristiche quantitative dei rifiuti da conferire in modo differenziato;
- j. Servizio trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti vegetali conferiti al Centro di Raccolta dall'utenza domestica e non domestica;
- k. Servizio di prelievo, trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione o estumulazione svolte nei cimiteri comunali;
- l. Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, vuotatura dei cestini stradali e raccolta foglie per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali il Comune ha previsto lo svolgimento di tale servizio, comprese le successive attività di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti;
- m. Informazione sulle modalità di svolgimento del servizio ed educazione ambientale per la Cittadinanza e per le scuole, in sinergia con il Comune;

- n. Predisposizione del PEF grezzo come previsto dalla disciplina di settore, nonché dall'art. 9 del Regolamento TARI corrispettiva;
 - o. Quanto indicato nel contratto e qui non riportato.
2. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio, pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.
3. Il Gestore per il personale addetto alle attività di cui al Servizio di Gestione dei rifiuti Urbani controlla e verifica che:
- a. tutto il personale sia munito di idoneo cartellino di riconoscimento;
 - b. la divisa, per il personale operativo, sia indossata esclusivamente negli orari di servizio;
 - c. sia ottemperato il rispetto del divieto di accesso ad immobili e proprietà private con la sola esclusione delle situazioni approvate in deroga e previo la stipula di apposita liberatoria tra il proprietario/i, il conduttore/i ed il Gestore stesso;
 - d. sia attivato un sistema tempestivo di segnalazioni al Servizio di Polizia Locale per tutte le violazioni di cui al presente Regolamento e alle norme in materia di protezione e tutela dell'ambiente.
4. Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio, per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale.
5. La Carta dei Servizi è approvata dal Comune.
6. Il Gestore prima dell'inizio dell'attività nomina il Responsabile Incaricato del Servizio comunicandolo al Comune.
7. Il Gestore è tenuto ad ottemperare, per conto del Comune, all'obbligo di dichiarazione, all'Amministrazione Provinciale, dei dati di produzione, e di ogni altro dato eventualmente richiesto, dei Rifiuti Urbani, nonché a fornire i dati sul servizio agli Enti di Controllo e di Vigilanza, qualora richiesti.

Articolo 10 - Obblighi dei produttori o detentori dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto) e divieti

1. Compete ai produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti urbani il conferimento dei rifiuti secondo le modalità e tempistiche previste dal presente Regolamento.
2. I produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti speciali, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al Codice dell'Ambiente, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti o sostanze dai flussi di rifiuti urbani; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere, a proprie spese, alla raccolta, trasporto e avvio al trattamento di detti rifiuti direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni di gestione dei rifiuti, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
3. È vietato abbandonare o depositare, in modo incontrollato o comunque all'esterno dei contenitori di cui all'art. 13, qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo o nel suolo, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti.
4. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o di immettere, rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.

5. È vietato utilizzare i contenitori del servizio di Gestione dei rifiuti urbani, per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale, fatto salvo, per i rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio comunale da turisti, visitatori, ecc., l'utilizzo dei cestini stradali.

6. È vietato da parte di chiunque utilizzare i cestini gettacarta stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale.

7. È vietata ogni forma di cernita manuale da parte degli utenti o cittadini nei rifiuti conferiti.

8. È vietata ogni forma di combustione dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata; eventuali manifestazioni, tipiche della tradizione locale, in cui vengono bruciati materiali legnosi devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco, con propria ordinanza, con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare.

9. Ogni utenza è sempre tenuta ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, l'attività degli operatori ecologici adibiti alle diverse attività.

10. In caso di inadempienza ai divieti di cui ai commi 3 e 4, allorché sussistano problematiche igienico-sanitarie o ambientali, o anche per il semplice ripristino del pubblico decoro, il Funzionario Responsabile dispone la rimozione dei rifiuti e il relativo ripristino dei luoghi, con proprio provvedimento avverso gli interessati o responsabili secondo le disposizioni di cui all'art. 192 del Codice dell'Ambiente.

Articolo 11 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. Per particolari ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, sempre che non vi si possa provvedere altrimenti, il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia ed il Sindaco, ciascuno limitatamente alle specifiche competenze, possono emettere ordinanze contingibili e urgenti secondo le modalità di cui all'art. 191 del Codice dell'Ambiente.

TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 12 - Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi

1. Il Comune di Moglia, per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, stabilisce di adottare il sistema di raccolta stradale di prossimità per tutte le frazioni, ovvero, di un sistema che si basa sull'utilizzo di contenitori stazionari, fuori terra o, quando necessario, interrati, ad accesso controllato mediante l'utilizzo di specifico badge associato a ciascuna utenza. Lo svuotamento di tali contenitori, che è completamente automatizzato attraverso l'uso di camion dotati di attrezzatura bilaterale, è previsto attraverso un mezzo monoperatore.

2. Il servizio è garantito in tutto il territorio comunale.

3. Il territorio, al fine di effettuare una raccolta capillare ed omogenea, è suddiviso in 4 zone. Le utenze possono conferire i rifiuti solo nella zona di competenza, ad esclusione degli abitanti delle vie di confine tra una zona e l'altra.

4. Si intende servita qualsiasi utenza Domestica e non Domestica insediata nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 13 - Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti

1. I contenitori sono **stradali**, collocati dal Gestore su area di pubblico passaggio o aperta al

pubblico.

2. I contenitori sono utilizzabili da parte dei cittadini 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

3. I contenitori sono resi disponibili a tutte le utenze che vi accedono tramite apposita tessera nominale e/o app scaricabile su smartphone. Per usufruire del servizio è necessario essere correttamente a ruolo con l'utenza dei rifiuti.

4. Il contenitore del rifiuto secco indifferenziato è dotato di cassetto volumetrico con capienza 40 litri. Viene conteggiato, al fine dell'applicazione della tariffa corrispettiva, il numero di aperture/accessi effettuati del cassetto volumetrico (vuoto per pieno) come da apposito Regolamento del Corrispettivo.

5. Per le altre frazioni di rifiuto conferibile (organico, vegetali, carta e cartone, imballaggi di vetro e alluminio, imballaggi di plastica) si registrano gli accessi ai contenitori ai soli fini statistici e non di fatturazione.

6. Per l'utilizzo dei contenitori stradali dedicati esclusivamente ai PSA (pannolini, pannoloni, accessori per incontinenti e presidi medici), è richiesta la consegna dell'apposito modulo presso il competente ufficio del Comune per ricevere la tessera specifica.

7. Nel caso in cui la tessera venga persa o danneggiata, il Gestore provvederà alla sua sostituzione a seguito di segnalazione/richiesta tramite i canali di contatto messi a disposizione.

8. Le caratteristiche dei contenitori a disposizione sono le seguenti:

Tipologia rifiuto	Colore	Capacità contenitore
Rifiuti urbani non differenziati (EER 200301)	grigio	3.000 litri
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (EER 200108)	marrone scuro	2.250 litri
Imballaggi in materiali misti (EER 150106)	verde	2.250 litri
Carta e cartone (EER 200101)	blu	3.750 litri
Imballaggi di plastica (EER 150102)	giallo	3.750 litri
Rifiuti biodegradabili (EER 200201)	marrone chiaro	3.750 litri
prodotti sanitari assorbenti (PSA) (EER 200301)	arancione	2.250 litri

9. Qualora l'Amministrazione ravvisi la necessità di installare sistemi di raccolta interrati, attualmente non presenti sul territorio comunale, la capacità volumetrica degli stessi sarà compresa indicativamente tra i 3 e i 5 metri cubi per singola unità di conferimento.

10. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori è sempre in carico al Gestore, così come il lavaggio e l'igienizzazione.

11. È vietata ogni forma di danneggiamento di qualsiasi tipo di contenitore dato in dotazione o presente su suolo pubblico, anche con scritte o affissioni di materiali. Il trasgressore è soggetto oltre alla sanzione di cui all'Allegato 4, anche al risarcimento del relativo danno.

Articolo 14 - Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti

1. Le modalità di conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori stradali di prossimità sono le seguenti, specificando che il grado di riempimento dei contenitori deve consentirne la perfetta chiusura:

- a. Rifiuti urbani non differenziati (EER 200301): possono essere conferiti in sacchi a perdere.
- b. Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (EER 200108): devono essere conferiti in sacchetti di carta o materiale compostabile e biodegradabile;
- c. Imballaggi in materiali misti (EER 150106): devono essere conferiti sfusi senza sacchetti di plastica, carta o a perdere. Gli imballaggi particolarmente voluminosi vanno conferiti al centro di raccolta;
- d. Carta e cartone (EER 200101): devono essere conferiti sfusi o contenuti in sacchetti di carta e ridotti di volume (no sacchetti di plastica o materiale diverso dalla carta). Gli imballaggi particolarmente voluminosi vanno conferiti al centro di raccolta;
- e. Imballaggi di plastica (EER 150102): devono essere conferiti sfusi o contenuti in sacchetti di plastica e ridotti di volume. Gli imballaggi particolarmente voluminosi vanno conferiti al centro di raccolta;
- f. Rifiuti biodegradabili (EER 200201): devono essere conferiti sfusi e non contenuti in sacchi. Per grandi quantità o materiale particolarmente voluminoso, è obbligatorio recarsi presso il centro di raccolta;
- g. prodotti sanitari assorbenti (EER 200301): devono essere conferiti in sacchi a perdere.

2. Per i rifiuti ingombranti e i RAEE è consentito il conferimento dei materiali, senza particolari confezionamenti, presso il Centro di Raccolta comunale o, in alternativa, è possibile richiedere il recupero presso il domicilio previa prenotazione obbligatoria. Il conferimento dovrà essere effettuato nelle posizioni indicate dal Gestore e comunque sulla pubblica via.

3. I Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) devono essere consegnati, di norma, presso il Centro di Raccolta comunale dalle sole utenze domestiche. Per i rifiuti denominati pile o accumulatori, secondo il Dlgs. 29/2026, la raccolta separata è organizzata prevedendo che i distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili pongano a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei relativi rifiuti nel proprio punto vendita. Per i farmaci è ammesso il posizionamento di specifici contenitori, purché siano garantiti adeguati livelli di sicurezza rispetto alla pericolosità del rifiuto, in prossimità di farmacie e ambulatori medici.

4. Gli oli alimentari usati prodotti da utenza domestica possono essere conferiti al Centro di Raccolta comunale o presso gli appositi contenitori installati sul territorio.

5. Altre tipologie di rifiuto, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti e previa predisposizione di appositi spazi e contenitori destinati al loro deposito, possono essere conferite al Centro di Raccolta comunale, secondo le modalità di accesso e conferimento stabilite per il Centro stesso dall'apposito regolamento.

6. L'esposizione dei rifiuti eventualmente raccolti in modalità domiciliare, ovvero il collocamento, anche temporaneo, di contenitori o sacchi sul marciapiede o sulla sede stradale dovrà essere verificato, per la sua idoneità, con il Servizio di Polizia Locale; laddove risulti necessario, a spese dell'interessato, dovrà essere approntata idonea segnaletica orizzontale e/o verticale o definite soluzioni di conferimento dei rifiuti alternative.

7. Le utenze non domestiche possono conferire alcune tipologie di rifiuti direttamente presso il Centro di Raccolta comunale secondo le disposizioni di cui all'apposito regolamento. Lo stesso dicasi per i RAEE conferibili secondo quanto disposto dal d.lgs. 49/2014 e smi.

8. Il servizio di raccolta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico.

Articolo 15 - Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato

1. Nell'Allegato 2 al presente Regolamento, per ogni frazione di rifiuto raccolta in modo differenziato e per la frazione secca (residua) sono dettagliati tutti i materiali che devono, o non devono, essere conferiti nei diversi contenitori. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
2. Gli utenti sono obbligati a rispettare le indicazioni di differenziazione previste dal suddetto allegato.
3. Dato atto della continua evoluzione sia dei materiali, che residuano da processi umani e da processi produttivi, sia delle tecniche di riciclaggio la Giunta comunale provvede all'aggiornamento dell'Allegato 2 al presente Regolamento.

Articolo 16 - Aree di trasbordo dei rifiuti

1. È consentito il posizionamento di cassoni o altre carrozzerie mobili o scarrabili, anche al servizio di più Comuni o di eventuale area omogenea, purché tale operazione avvenga in luogo appositamente allestito e con i seguenti requisiti:

- a. Decentrate a bassissima presenza di abitazioni per arrecare il minor disturbo possibile;
- b. Pavimentate, in asfalto o cemento;
- c. Con assenza (o bassa presenza) di traffico veicolare;
- d. Opportunamente presidiate dal personale presente e, se del caso, con l'apposizione della necessaria segnaletica;
- e. Da comunicarsi al Comune preventivamente.

Il mezzo utilizzato per il travaso dovrà essere avviato ai luoghi di smaltimento/trattamento dei rifiuti nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

2. Le zone in cui avviene il trasbordo o il travaso dei rifiuti, al termine delle operazioni, dovranno essere lasciate perfettamente pulite e sgombre da ogni e qualsiasi rifiuto; sugli automezzi dovrà essere presente tutta l'attrezzatura necessaria per ripristinare o neutralizzare eventuali accidentali sversamenti che dovessero avvenire durante le suddette operazioni.

3. Qualora tali operazioni dovessero arrecare qualsiasi tipo di disturbo e, in particolare, situazioni di eccessivo rumore o di odori particolarmente sgradevoli, le stesse dovranno essere sospese immediatamente e non potranno essere riprese fino a quando le situazioni di criticità evidenziate non siano state risolte.

4. È vietato:

- a. lo scarico, anche temporaneo, dei rifiuti a terra;
- b. l'accumulo a terra di rifiuti già raccolti in parti di territorio, vie, ecc., per il loro successivo caricamento sui mezzi di raccolta e trasporto;
- c. il posizionamento, in qualsiasi luogo, di cassoni scarrabili per il conferimento dei rifiuti raccolti durante le attività, fatto salvo l'utilizzo di siti preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale;

5. Le attività, qualora previsto da specifiche normative, dovranno ottenere le autorizzazioni e i permessi necessari.

Articolo 17 - Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti da esumazione ed estumulazioni

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti, a cura del Comune, separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. Tali rifiuti devono essere confezionati in appositi imballaggi a perdere flessibili recanti la dicitura "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni" e separati, se possibile, dalla frazione metallica pulita.
3. I rifiuti cimiteriali, adeguatamente confezionati, con cadenza periodica, sono ritirati dal Gestore e trasportati agli idonei impianti di recupero/smaltimento.

Articolo 18 - Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali proveniente da attività di manutenzione del verde pubblico

1. I rifiuti vegetali puliti provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico devono essere raccolti separatamente da altri rifiuti urbani.
2. Tali rifiuti devono essere raccolti e conferiti sfusi a cura del Comune, anche tramite la ditta incaricata del servizio di manutenzione del verde pubblico, presso il Centro di Raccolta o presso impianti di recupero debitamente autorizzati.

Articolo 19 - Modalità per il contenimento della produzione dei rifiuti e forme consentite di riciclaggio direttamente presso il luogo di produzione

1. È ammesso il riciclaggio della frazione "umida" biodegradabile (organico e vegetale) dei rifiuti urbani attraverso il compostaggio domestico da effettuarsi, secondo buone pratiche e in forma aerobica, anche al fine di evitare odori molesti, attraverso l'utilizzo dell'apposito composter o tramite cassa di compostaggio o concimaia, da collocarsi su terreno naturale.
2. L'utente che desidera attivare il compostaggio domestico deve avere a disposizione uno spazio a verde di adeguate dimensioni e il trattamento deve essere limitato alla sola frazione biodegradabile di produzione propria.
3. In ogni caso deve essere evitata ogni situazione che possa creare danno all'ambiente, creare pericoli di natura igienico - sanitaria o arrecare molestie al vicinato.
4. L'attività di compostaggio è ammessa anche per le utenze non domestiche a condizione che dispongano di aree a verde con dimensioni adeguate e limitatamente ai rifiuti biodegradabili prodotti dalla specifica utenza.
5. Il Comune può organizzare, in determinate e circoscritte zone del territorio, il compostaggio di comunità secondo criteri operativi e procedure autorizzative da stabilirsi con successive norme che verranno emanate.

Articolo 20 - Pesatura, Trasporto e Recupero/Smaltimento dei rifiuti, rendicontazione

1. Il Gestore provvede alla definizione del peso dei rifiuti raccolti, su proprio impianto di pesatura, per il quale è assicurata la verifica e taratura periodica, ovvero a mezzo di pesa pubblica ovvero presso impianti di conferimento intermedio e/o finale provvisti di impianto di pesatura a norma, comunque al primo scarico del mezzo adibito alla raccolta.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - Categoria 1 e con classe adeguata - le cui caratteristiche, stato di

conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 178 del Codice dell'Ambiente.

3. I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda fila, ecc.).

4. Tutti i rifiuti raccolti, secondo le modalità stabilite, devono essere, a cura del Gestore, trasportati e conferiti ad impianti idoneamente autorizzati secondo le seguenti indicazioni:

- a. tutte le frazioni valorizzabili, compresi i rifiuti vegetali derivanti dalla attività di manutenzione del verde pubblico > ad idonei impianti di riciclaggio, recupero o trattamento ovvero agli impianti di ritiro eventualmente messi a disposizione dai Consorzi nazionali obbligatori, qualora previsti;
- b. i rifiuti indifferenziati, gli scarti e i materiali residuali e i rifiuti di provenienza cimiteriale > agli appositi impianti di trattamento o smaltimento in ambito regionale;
- c. i rifiuti urbani pericolosi > ad idonei impianti di riciclo, recupero o smaltimento;

5. Al Gestore è fatto obbligo di comunicare al Comune, almeno con frequenza trimestrale, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia, e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.

Articolo 21 - Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali o prodotti nuovi o per finalità conoscitive e statistiche

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, anche in ambiti territoriali delimitati o per specifiche categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica e alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti, sia di ottimizzazione del recupero di materia o energia, nonché per la sperimentazione di materiali e tecniche di raccolta innovative anche in ottica del miglioramento dei sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti da parte dell'utenza.

Articolo 22 - Attivazione di raccolte differenziate di rifiuti urbani non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi a fini sociali

1. Le Associazioni di volontariato e gli enti religiosi, che operino senza fine di lucro, possono procedere alla raccolta occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana (ad eccezione di quelli depositati all'interno del Centro di Raccolta), su approvazione del Comune, sentito il Gestore che esprime parere obbligatorio e vincolante.

2. Tali associazioni nella effettuazione della attività autorizzata sono tenute a:

- a. garantire idonei livelli di manutenzione e pulizia di eventuali contenitori pubblici collocati su aree di pubblico passaggio;
- b. asportare, con la frequenza necessaria a garantire il decoro, eventuali materiali posti fuori dai contenitori;
- c. pulire, immediatamente, la zona eventualmente imbrattata da materiali e frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;

- d. inoltrare, alla chiusura di ogni campagna di raccolta autorizzata, al Gestore e al Comune, il resoconto dei quantitativi dei materiali raccolti ed i luoghi di destinazione per l'attività di recupero;
- e. documentare ed illustrare al Comune, annualmente, i progetti sociali finanziati attraverso i proventi dall'attività di recupero dei rifiuti metallici;
- f. dimostrare di essere in regola rispetto alla necessaria iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la specifica sottocategoria 2-ter;
- g. proporre raccolte riferite ad una intera frazione di rifiuti e non solo ad alcuni particolari materiali di cui essa può essere composta impoverendo, di fatto, il valore della parte rimanente;

Articolo 23 - Centro di Raccolta comunale, modalità di gestione e funzionamento

1. Il Consiglio comunale, in base agli indirizzi e agli standard stabiliti dal presente Regolamento e al Contratto di Servizio in essere con il Gestore del servizio rifiuti, nonché al quadro generale dei costi, definiti annualmente, determina, attraverso l'approvazione di un apposito regolamento, le modalità di funzionamento del Centro di Raccolta, le tipologie di rifiuto per le quali è attivato il ricevimento, gli orari di apertura al pubblico.
2. Nella delibera sono anche definiti, e quindi delimitati, gli spazi del Centro di Raccolta in cui è consentito l'accesso all'utenza e le modalità/accessibilità per il conferimento dei rifiuti al fine di garantire accumuli di materiali omogenei e la sicurezza degli utenti.
3. All'ingresso del Centro di Raccolta sono apposte le norme di rispetto e fruizione, gli obblighi e i divieti a cui tutti si devono attenere e l'elenco dei rifiuti conferibili.
4. È vietato l'asporto, la cernita e qualsiasi altra operazione sui rifiuti da parte degli utenti o di personale non autorizzato.
5. È fatto divieto a chiunque di accedere e conferire rifiuti negli orari di chiusura.

Articolo 24 - Modalità di misurazione dei rifiuti per la tariffa puntuale

1. Le modalità e le tecniche di misurazione dei rifiuti ai fini della applicazione della tariffa puntuale sono stabilite dal Regolamento per l'applicazione della legge sulla Istituzione del prelievo sui Rifiuti.

TITOLO 3 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 25 - Perimetro di espletamento del servizio e ripartizione in zone di intervento del territorio comunale

1. Il servizio di gestione delle attività di spazzamento e vuotatura dei cestini stradali è garantito, con frequenze diverse su:
 - a. le strade e le piazze classificate di livello comunale;
 - b. i tratti urbani di strade provinciali e statali con particolare riguardo ai tratti in cui siano presenti edifici civili o produttivi;
 - c. zone di pubblico passaggio in aree adibite a verde pubblico;
 - d. le sponde pubbliche di corsi d'acqua e fiumi purché accessibili ai mezzi meccanici;
 - e. le strade vicinali classificate di uso pubblico e le strade private soggette ad uso pubblico, purché presentino i seguenti requisiti:
 - i. siano permanentemente aperte al pubblico transito;

- ii. non vi sia la presenza di installazioni che lascino presagire possibili limitazioni al pubblico transito;
 - iii. siano dotate di pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - iv. siano dotate di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane;
 - v. presentino caratteristiche tali da manovrare in sicurezza senza pericolo per l'operatore e per i cittadini.
2. In conformità a quanto previsto nel Contratto di Servizio in essere, il Gestore, in accordo col Comune, redige apposito piano, nel quale sono individuate la perimetrazione delle zone di spazzamento, nonché le modalità e frequenze d'intervento, al fine di assicurare il normale decoro sul territorio. Il piano è approvato dalla Giunta comunale, che provvede anche ad individuare i modelli di cestini stradali da adottare.
3. Il Comune garantisce la presenza dei cestini gettacarte/posacenere in tutte le zone ad alta frequentazione e passaggio, nei giardini pubblici e all'ingresso/uscita di monumenti, musei e palazzi storici per i quali sia possibile la visita.
4. Gli esercizi pubblici e i negozi sono obbligati ad esporre, all'ingresso del negozio sulla pubblica via, idonei cestini gettacarta/posacenere per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

Articolo 26 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. Il servizio di pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti effettuato sulle sponde di corsi d'acqua inaccessibili ai mezzi meccanici, nonché delle scarpate autostradali o di strade di proprietà di altri enti e ferroviarie, è a carico degli enti competenti.
2. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi occupanti, conduttori o possessori che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, e da erbacce al fine di evitare il proliferare di animali randagi, anche a tutela degli aspetti igienico - sanitari per tutta la popolazione.
3. A tale scopo essi devono provvedere a, nei casi in cui risulti necessario, realizzare recinzioni, canali di scolo o ogni altra opera ritenuta utile al fine di evitare l'inquinamento o l'impaludamento di dette aree curandone, successivamente, la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
4. Qualora l'accumulo di rifiuti o l'impaludamento risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere motivato di Arpa e/o Asl, competenti per territorio, Il Sindaco ingiunge i soggetti interessati a provvedere entro un congruo termine.
5. Trascorso inutilmente detto termine il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Articolo 27 - Pulizia dei mercati e dei posti di vendita ambulante all'aperto

1. Gli occupanti, a qualsiasi titolo, di aree di vendita ambulante, anche nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto dei banchi di vendita e attorno, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata.
2. I rifiuti devono essere debitamente confezionati secondo le modalità di differenziazione prevista e conferiti nei luoghi stabiliti ai fini della successiva fase di raccolta da parte del Gestore.

3. I posti di vendita ambulante devono esporre, sui due angoli principali del banco di vendita, idonei cestini gettacarta, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

Articolo 28 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private

1. I gestori di esercizi pubblici o negozi che occupino aree pubbliche o di uso pubblico debbono mantenere pulito il suolo al di sotto degli arredi/attrezzature di vendita o sosta e attorno, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata.

2. I rifiuti raccolti sono conferiti assieme alla frazione secca (residua) secondo le modalità previste.

3. Al termine dell'orario di apertura dell'esercizio o negozio l'area deve risultare perfettamente pulita.

4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti o luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite con oneri a carico degli occupanti. Qualora richiesto il Comune, tramite il Gestore, potrà organizzare un idoneo servizio di spazzamento a completo carico degli occupanti ed in via solidale fra di loro.

5. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosi tutti gli oneri relativi. Il Comune trasmette, al Gestore del servizio RU, copia delle licenze, autorizzazioni o permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti eventi di ogni natura e specie, con la sola esclusione di occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici, costituzionalmente garantiti, e per i banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus, comunque non eccedenti i 16 metri quadrati, comunque esclusa la somministrazione di bevande o alimenti. Il Gestore, in funzione del tipo di eventi e sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso, e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti la zona dell'evento che, eventualmente, ne fossero interessate. Il pagamento degli oneri viene regolato direttamente nei confronti del Gestore del servizio RU, che può richiedere il pagamento anticipato, nella misura massima del 70% dei costi indicati nel preventivo di spesa. Le attività di cui al presente comma sono regolate da specifiche tariffe pubbliche definite dal Gestore in accordo con il Comune.

6. Le attività di cui al presente articolo sono obbligate a dotare le aree esterne in cui viene esercitata l'attività di idonei cestini gettacarta, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

Articolo 29 - Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

2. Qualora si verifichi la caduta del carico, o parte di esso, da un veicolo, su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero e pulizia dei luoghi.
3. In caso di inosservanza, e su richiesta del Comune, la pulizia sarà effettuata a cura del Gestore.
4. Il Comune addebiterà al responsabile inadempiente il costo del servizio prestato, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 30 - Pulizia di aree occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, ecc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene, su richiesta del Comune, il Gestore, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 31 - Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico

1. Qualora si verifichino scarichi abusivi di rifiuti, in aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute.
2. È fatta salva la contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.
3. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere motivato di Arpa e/o Asl, competenti per territorio, Il Sindaco ingiunge i soggetti interessati a provvedere entro un congruo termine.
4. Trascorso inutilmente detto termine, o anche immediatamente qualora la situazione richieda un intervento urgente, il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Articolo 32 - Obblighi di chi conduce animali domestici

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione o imbrattamento dovuti alle deiezioni.
2. Sono applicabili le disposizioni in materia contenute nel Regolamento di Polizia Urbana, alle quali si fa rinvio.

Articolo 33 - Aree di sosta temporanea

1. Per le aree assegnate alla sosta temporanea, se presenti, è istituito uno specifico servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. È fatto obbligo ai frequentatori di tali aree di rispettare le norme di conferimento stabilite.
3. In caso di necessità la Giunta, con propria deliberazione, può intervenire per regolamentare lo specifico servizio.

Articolo 34 - Obblighi e divieti per utenti di aree pubbliche o ad uso pubblico

1. È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra o a fianco dei contenitori stradali, rifiuti di qualsiasi tipo, dimensione e in qualsiasi quantità.
2. Tali rifiuti, se compatibili, dovranno essere immessi, unicamente, negli appositi cestini stradali.
3. I mozziconi di sigarette devono essere ben spenti prima di essere introdotti nei cestini stradali ovvero inseriti negli appositi raccoglitori.

TITOLO 4 - SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 35 - Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, oltre che dal Servizio di Polizia Locale, possono essere accertate anche:
 - a. da Guardie appartenenti ad associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale e di protezione civile, regolarmente iscritte ai Registri istituiti per legge con cui il Comune abbia stipulato apposita convenzione per tale servizio.
2. I verbali di accertamento da chiunque redatti, dovranno pervenire al Comando Polizia Locale, che ne curerà l'iter burocratico.
3. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 57 del C.P.P.

Articolo 36 - Regime sanzionatorio

1. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite:
 - a. per quanto ricade nelle violazioni previste dal Codice dell'Ambiente con le sanzioni amministrative o penali previste dall'art. 255 e segg. del codice stesso;
 - b. Per quanto concerne la non ottemperanza al regolamento, si applicano le sanzioni di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. nella misura minima e massima prevista dal citato articolo, salvo diversa previsione contenuta nell'allegato 4;
 - c. Il riepilogo integrale delle violazioni è riportato nell'allegato 4.

Articolo 37 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Dal giorno precedente la data di cui al comma 1 è abrogato il Regolamento di gestione rifiuti urbani sull'intero territorio comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 36 del 27/11/2021, successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 23/03/2022.

3. Ogni norma comunale, prevista in altri regolamenti ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente Regolamento, è abrogata.

4. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, del prelievo economico sui rifiuti, del Regolamento di fognatura dell'A.A.T.O. della Provincia di Mantova, nonché la vigente normativa statale e regionale, per quanto applicabile.

Articolo 38 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Al fine di semplificare la lettura del presente Regolamento nell'allegato 3 sono riepilogate le principali norme a cui si fa riferimento.

4. Tale allegato normativo viene mantenuto aggiornato a cura del Funzionario Responsabile, senza che ciò comporti modifica al Regolamento stesso, con opportuna frequenza, e pubblicato sul sito assieme al presente regolamento.

**Allegato 1: Tabella Rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche
Comune di Moglia**

i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nella colonna "RIFIUTI", se prodotti dalle attività della colonna "ATTIVITÀ" sono considerati rifiuti urbani

RIFIUTI (L-quater)	ATTIVITÀ (L-quinquies)
rifiuti biodegradabili delle cucine e delle mense ("organico" alimentare) e dei mercati	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
rifiuti biodegradabili (rifiuto "verde") da sfalci e potature	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
rifiuti di carta e cartone	cinematografi e teatri
rifiuti di imballaggi in carta e cartone	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
plastica	stabilimenti balneari
rifiuti di imballaggi in plastica	esposizioni, autosaloni
rifiuti di plastica	alberghi con e senza ristorante
rifiuti di imballaggi in legno	case di cura e riposo, ospedali
rifiuti in legno non contaminati da sostanze pericolose	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
rifiuti in metallo	uffici, agenzie, studi professionali
rifiuti di imballaggi in metallo	banche ed istituti di credito
rifiuti in vetro	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
rifiuti di imballaggi in vetro	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
abbigliamento	banchi di mercato beni durevoli
rifiuti di imballaggio in materia tessile	banchi di mercato generi alimentari
rifiuti di prodotti tessili	carrozzeria, autofficina, elettrauto
ingombranti	attività artigianali di produzione beni specifici
toner di stampa esauriti non pericolosi	giardinieri: cura e manutenzione del verde
vernici, inchiostri e resine, non pericolosi	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
detergenti non pericolosi	mense, birrerie, hamburgerie, bar, caffè, pasticceria
rifiuti urbani indifferenziati	plurilicenze alimentari e/o miste
altri rifiuti non biodegradabili	ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio
	ipermercati di generi misti
	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
	discoteche, night club

I rifiuti elencati in tabella, qualora prodotti dalle utenze non domestiche elencate nell'Allegato L-quinquies del Codice dell'Ambiente, sono considerati rifiuti urbani, secondo quanto previsto dal presente regolamento. Inoltre il servizio deve essere svolto massimizzando la differenziazione del rifiuto all'origine al fine di effettuare il più alto recupero di materia.

Allegato 2: Schede raccolte differenziate - rifiuti ammessi e vietati

Frazione secco residuo	
SÌ	NO
Giocattoli, palloni, CD, cassette audio e video, cover di cellulare, posate in plastica, carta oleata o plastificata, ceramica, porcellana, terracotta, lampadine a incandescenza, assorbenti, cosmetici, cotton fioc, elastici, stracci, spugne, cialde in plastica del caffè, sigarette spente, polveri dell'aspirapolvere, rasoi usa e getta, spazzolini da denti, accendini, tappi in sughero, lettieri sintetiche di piccoli animali domestici, siringhe con tappo di protezione, cerotti, fiori finti, fili elettrici, guanti in gomma, spazzole, tamponi per timbri, batuffoli in ovatta, gomme da masticare, gomme da cancellare, penne, pennarelli, tubetti per colla, adesivi, negativi fotografici, radiografie.	Tutti i rifiuti riciclabili. Pannolini e pannoloni (esiste apposito contenitore sul territorio). Abbandonare o gettare rifiuti ingombranti e rifiuti di ogni altra natura lungo la strada o i fossi. Conferire il rifiuto nei cestini gettacarta stradali.

Frazione organico	
SÌ	NO
Scarti di cucina, avanzi di cibo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, lettieri ecologiche di piccoli animali domestici, fiori recisi e piccole piante, lische, piccoli ossi, noccioli, semi, stuzzicadenti, torsoli, pane vecchio, gusci d'uovo, ceneri spente di caminetti, alimenti scaduti senza imballaggio, tovaglioli in carta usati, fiammiferi.	Pannolini e pannoloni (esiste apposito contenitore sul territorio). Assorbenti igienici femminili, sacchetti in plastica e tutto quanto non biodegradabile e compostabile.

Compostiera domestica (suggerimenti)	
SÌ	NO
Scarti di frutta e verdura, fiori recisi e appassiti, piante (anche con resti di terra), pane raffermo, gusci d'uovo, fondi di caffè, filtri di tè, foglie, paglia, sfalci d'erba asciutti, rametti, trucioli e segatura, cortecce, potature, carta comune, cartone, fazzoletti e salviette di carta, carta assorbente da cucina. In piccole quantità e distribuiti nel cumulo: Bucce di agrumi non trattati, ceneri spente di caminetti, avanzi di carne, pesce e salumi, croste di formaggio, deiezioni di animali domestici, foglie di piante resistenti (magnolie, conifere, ecc.).	Cartone plastificato, vetro, metalli, plastica, riviste, stampe a colori, carta patinata, filtri dell'aspirapolvere, piante infestate o malate, scarti di legname trattato con solventi o vernici, ossi, conchiglie.

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani

1. Scegli il luogo adatto La compostiera deve essere posizionata su terreno naturale, in un luogo accessibile tutto l'anno, asciutto (senza ristagni) e in penombra (ad esempio sotto a un albero a foglia caduca). 2. Prepara il fondo (inizio del cumulo) È bene preparare il fondo della compostiera con materiale legnoso e mescolare con compost già maturo per facilitare il drenaggio e l'aerazione. 3. Varia i materiali Alterna l'inserimento di materiale umido e ricco di azoto (sfalci d'erba freschi, avanzi di cucina) con materiale secco e ricco di carbonio (rami, paglia, foglie secche, cartone). Per ottenere un ottimale rapporto tra carbonio-azoto è possibile mescolare 2 parti di materiale umido con una parte di materiale secco. 4. Miscela e garantisci l'aerazione Mescola e rivolta spesso il materiale all'interno della compostiera per ossigenarlo; se l'aerazione non è adeguata si formano cattivi odori. 5. Crea la giusta umidità Se il materiale è troppo secco il processo di decomposizione rallenta ed è necessario annaffiare mentre se è troppo bagnato i rifiuti si appesantiscono e si impedisce il passaggio dell'aria. La presenza di acqua si verifica stringendo nel pugno una manciata di compost; se esce acqua l'umidità è eccessiva e, per tale motivo, deve essere ridotta.	
---	--

Imballaggi di plastica e polistirolo	
Sì	NO
Imballaggi con i simboli PE, PET, PVC, PS, PP, imballaggi in polistirolo, bottiglie per bevande, flaconi in plastica, confezioni o buste per alimenti, sacchetti in plastica, reti per frutta e verdura, pellicole per alimenti, vasi da vivaio per piante, piatti e bicchieri monouso, grucce in plastica per indumenti, vaschette del gelato, vassoi per alimenti.	Oggetti in plastica e in gomma (giocattoli, spazzolini da denti, accendini, bacinelle e secchi, sottovasi, guanti in gomma o lattice ecc.), posate in plastica.

Carta e cartone	
Sì	NO

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani

Imballaggi con simbolo CA sulle confezioni, cartoni per bevande tipo tetrapak, giornali e riviste, libri, quaderni, fotocopie, pieghevoli e fogli, scatole per alimenti, imballaggi in cartone, sacchetti e buste in carta, cartoni per pizze.	Carta plastificata, carta oleata, carta da forno, fazzoletti in carta usati, scontrini, carta sporca di sostanze chimiche.
--	--

Vetro e barattolame in acciaio e alluminio	
SÌ	NO
Contenitori con simboli VE, ACC, ALU, AL, vetro, alluminio, acciaio, bottiglie, vasetti, bicchieri in vetro, contenitori e oggetti in vetro vuoti, lattine, contenitori e scatolette in alluminio, in metallo, tappi in metallo, tubetti in alluminio, vaschette e pellicole in alluminio, grucce in metallo, per indumenti.	Lampadine e neon, ceramica, oggetti in cristallo, specchi, oggetti in vetroceramica (stoviglie e piropile da forno), oggetti in terracotta, oggetti in porcellana.

Sfalci e potature	
SÌ	NO
Sfalci d'erba, ramaglie, foglie e arbusti, fiori recisi, potature di alberi e siepi, residui vegetali da pulizia dell'orto.	Sacchetti in plastica, cellophane, nylon, vasi in plastica.

Centro di raccolta	
SÌ	NO
Imballaggi in carta e cartone, imballaggi in plastica e polistirolo, imballaggi in materiali misti (vetro + lattine), imballaggi metallici pericolosi (bombolette spray), pneumatici fuori uso, toner e cartucce di stampa, inerti, sorgenti luminose (lampade a scarica, lampade fluorescenti, tubi al neon, lampadine a led, ecc.), apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi (frigoriferi, congelatori, condizionatori, asciugatrici, ecc.), oli e grassi commestibili, oli e grassi pericolosi, vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose, medicinali scaduti, batterie, pile esauste, tv e monitor, altri grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, forni, ecc.), altri apparecchi elettrici ed elettronici, piccoli elettrodomestici, apparecchi di illuminazione, pannelli fotovoltaici, legno, metallo, sfalci e potature, rifiuti ingombranti (mobili, divani, materassi ecc.).	Rifiuto secco indifferenziato.

Allegato 3: Riferimenti normativi

- ❖ - Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. (Codice dell'Ambiente)
- ❖ - Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.
- ❖ - Decreto Legislativo 49/2014 e s.m.i.
- ❖ - Decreto Ministeriale 08/04/2008 e s.m.i.
- ❖ - D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254
- ❖ - D.P.R. 158/1999 e s.m.i.
- ❖ - Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Allegato 4: Violazioni

Riferimento al Regolamento	Violazione al presente Regolamento
Art. 10 comma 2	Divieto di conferimento dei rifiuti speciali, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al Codice dell'Ambiente, al servizio pubblico
Art. 10, commi 3 e 4	Divieto di abbandono o deposito incontrollato, o comunque all'esterno dei contenitori di cui all'art.13, di qualsiasi tipo di rifiuto di qualsiasi natura e stato, sul suolo e nel suolo, o in rogge, corsi d'acqua, fossati, argini, argini e sponde fluviali e lacuali, anche se contenuto in sacchi o contenuto in altri recipienti. Sanzione minima: residenti € 100,00; non residenti € 200,00
Art. 10 comma 5	Divieto per cittadini non aventi residenza o dimora e per le utenze non domestiche non in attività nel Comune di utilizzare i contenitori del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale, fatto salvo per i rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio comunale da turisti, visitatori, ecc., l'utilizzo dei cestini stradali. Sanzione minima € 200,00
Art. 10 comma 6	Divieto da parte di chiunque di utilizzare i cestini gettacarta stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale.
Art. 10 comma 7	Divieto di ogni forma di cernita manuale da parte degli utenti o cittadini nei rifiuti conferiti
Art. 10 comma 8	Divieto di ogni forma di combustione dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata; eventuali manifestazioni, tipiche della tradizione locale, in cui vengono bruciati materiali legnosi devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco, con propria ordinanza, con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare
Art. 10 comma 9	Divieto per ciascuna utenza di intralciare e di non agevolare, con il proprio comportamento, l'attività degli operatori ecologici addetti alle diverse attività
Art. 13	Divieto per chiunque di danneggiare qualsiasi tipo di contenitore dato in dotazione o presente su suolo pubblico anche con scritte o affissioni di materiali
Art. 14	Divieto di inserire i rifiuti raccolti in modo differenziato in contenitori che non siano quelli destinati a ciascuna tipologia. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti
Art. 14 comma 1	Divieto di utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura
Art. 15 comma 2	Mancato rispetto delle indicazioni previste dall'allegato 2 al presente Regolamento
Art. 19 comma 3	Divieto di creare situazioni che possano creare danno all'ambiente, creare pericoli di natura igienico - sanitaria o arrecare molestie al vicinato
Art. 27 comma 1	Mancata pulizia del suolo al di sotto dei banchi di vendita e attorno, anche oltre lo spazio di posteggio
Art. 27 comma 2	Mancato utilizzo, per il conferimento dei rifiuti, degli appositi contenitori messi a disposizione dal Gestore
Art. 27 comma 3	Mancata esposizione di idonei cestini gettacarta sui due angoli principali del banco di vendita
Art. 28 comma 1	Mancata pulizia del suolo al di sotto degli arredi/attrezzature di vendita o sosta e attorno, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato per i gestori di esercizi pubblici o negozi
Art. 28 comma 4	Mancata pulizia del suolo per gli spettacoli viaggianti o luna park
Art. 28 comma 5	Mancata dotazione del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte da manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata
Art. 28 comma 6	Mancata dotazione di cestini getta carta per tutte le attività citate nell'art. 28
Art. 29 comma 1	Mancata pulizia delle aree pubbliche o private interessate da operazioni di carico, scarico di merci e materiali o da defissione di manifesti

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani

Art. 30 comma 1	Mancata pulizia quotidiana delle aree pubbliche o private interessate da attività relative alla costruzione, da opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo
Art. 31 comma 1	Mancata rimozione di scarichi abusivi da parte dei responsabili
Art. 32 comma 1	Dovere per gli utenti che conducono cani o altri animali domestici a evitare qualsiasi contaminazione o imbrattamento dovuti alle deiezioni. Sono applicabili le disposizioni in materia contenute nel Regolamento di Polizia Urbana
Art. 34 comma 1	Divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed entità